

REGOLAMENTO (CEE) N. 688/92 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 1992

relativo all'apertura di una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 24 000 t di riso detenuto dall'organismo d'intervento spagnolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1424/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, che stabilisce le misure particolari di intervento nel settore del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 794/91⁽⁴⁾, il riso detenuto dall'organismo di intervento è messo in vendita mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione⁽⁵⁾ stabilisce le procedure e le condizioni di vendita del riso detenuto dagli organismi di intervento;

considerando che, stante l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 24 000 t di riso detenuto dall'organismo di intervento spagnolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'organismo d'intervento spagnolo indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 24 000

t di riso detenuto alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 75/91.

Articolo 2

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 2 aprile 1992.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 15 maggio 1992.

3. Le offerte devono essere presentate presso l'organismo di intervento spagnolo:

— Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA) c/Beneficencia 8, Madrid 28004 (telex: 23427 SENPA E).

Articolo 3

L'organismo d'intervento spagnolo comunica alla Commissione, entro e non oltre il martedì della settimana successiva allo scadere del termine per la presentazione delle offerte, il quantitativo e i prezzi medi delle varie partite vendute.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 82 del 28. 3. 1991, pag. 5.⁽⁵⁾ GU n. L 9 del 12. 1. 1991, pag. 15.